



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

## CONVENZIONE

Tra

- l'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pugliatti n. 1 98122 Messina, C. F. 80004070837, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

e

- l'Hotel Residence Cine Apollo, rappresentato dalla Sig. Loredana Polizzi, nella qualità di ....., nata a ..... il ....., domiciliata per la carica presso la sede legale dello stesso, Via/Piazza ....., n. .... Città ..... CF/P.IVA ....., di seguito denominato "Hotel";

Premesso:

- che, l'Hotel Residence Cine Apollo è un'elegante struttura ricettiva, adatta ad ospitare ogni tipo di esigenza, sia pernottamento che soggiorno prolungato;
- che, l'Università ha ricevuto da parte dell'Hotel una proposta di sottoscrizione di "convenzione a titolo non oneroso" cioè senza aggravio finanziario per l'amministrazione (assunta al prot. n. 27994 del 19/03/2019 e prot. n. 28668 del 20/03/2019), finalizzata all'applicazione di una scontistica sull'acquisto dei servizi rientranti nell'ambito di attività dello stesso Hotel a favore del personale docente, tecnico amministrativo, e ai loro familiari, nonché agli studenti;
- che l'Università intende accogliere la suddetta proposta;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

L'Hotel si impegna, per tutta la durata della Convenzione, ad applicare al personale (docente, tecnico amministrativo, e ai loro familiari) nonché agli studenti le agevolazioni di seguito descritte:

- la percentuale del 25 % di sconto sui prezzi di listino esposti al pubblico e pubblicati sul sito dell'Hotel.

L'Hotel autorizza l'Università a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito web ovvero anche attraverso altre modalità tra cui la diffusione a mezzo mail.

L'Università è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli sconti, promozioni esclusive e agevolazioni dei servizi offerti da parte dell'Hotel, nonché in ordine alle transazioni commerciali tra l'Hotel e i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

Su richiesta dell'Università, l'Hotel è tenuto a comunicare, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, i dati degli acquisti effettuati in base alla presente Convenzione, ciò sia per fini statistici, sia al fine di valutare l'opportunità di effettuare modifiche alla presente Convenzione.

L'Hotel è tenuto a comunicare all'Università ogni eventuale modifica di denominazione, ragione sociale, sede, e di ogni altro dato utile.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni, l'Hotel dovrà accertare l'appartenenza all'Università del soggetto interessato.

Rientrano tra gli strumenti di riconoscimento la tessera ministeriale, le card rilasciate al dipendente/studente a vario titolo dall'Università, il libretto universitario, ovvero ogni altra documentazione idonea.

### **Art. 3 – Durata, recesso, risoluzione**

La presente Convenzione ha durata di un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata con ulteriore atto scritto.

Le parti potranno recedere in qualunque momento, con comunicazione da notificarsi alla controparte a mezzo pec, con un preavviso di almeno 60 giorni, fermo restando la validità della scontistica per gli acquisti conclusi entro quella data.

In ogni caso, l'Università potrà risolvere la presente convenzione, ex art. 1456 c.c., per accertato inadempimento degli impegni previsti in Convenzione, anche in seguito a valutazione negativa realizzatasi con almeno tre segnalazioni da parte dei soggetti fruitori, inviate all'Università anche via mail.

### **Art. 4 - Riservatezza**

L'Hotel si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nell'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e dal Regolamento (UE) per la protezione dei dati personali n. 679/2016.

### **Art. 5 - Foro Competente**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nel caso di mancato raggiungimento

di un accordo amichevole, si dà atto che qualsivoglia controversia sarà di competenza del Foro di Messina.

**Art. 6 – Firma, registrazione e imposta di bollo**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo che sarà posta a carico dell'Università, e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina  
Il Rettore  
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l' Hotel Residence Cine Apollo  
Il Legale rappresentante  
Sig. ....